



Titolo

Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta – discrezionalità della Corte federale d'appello - sussistenza di particolari condizioni – giudizio prognostico della Corte – contenuto

Descrizione

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorre anche che *“ricorrono particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”*. Il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell'art. 42 non può prescindere dal considerare: - la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; - la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; - il sincero ravvedimento dell'interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l'interessato con vantaggio per l'istituzione sportiva (nella specie la Corte ha ritenuto che il giudizio prognostico fosse negativo in rapporto alla gravità dell'infrazione a suo tempo commessa, consistita in un'aggressione nei confronti del direttore di gara caratterizzata non solo da ingiurie e minacce, ma anche da veri e propri atti di violenza fisica avendo l'istante attinto il medesimo arbitro con due forti calci).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 58/CFA/2024-2025/D

Presidente

Toesello

Relatore

Cestaro

Riferimenti normativi

art. 42, comma 1, lett. c), CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0058 CFA del 04 dicembre 2024 (Sig. Marcello Federico/Procura Federale)